

# SATURN™



FLUORTECNO srl

Guarnizioni ermetiche evolute  
per attacchi rapidi a leva

100% PTFE di III Generazione



## INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

# Piano Transizione 4.0: le novità per le imprese

*Contenuto nella legge di bilancio 2021, il capitolo dedicato al Piano Transizione 4.0 presenta alcune interessanti novità, tra cui l'ampliamento dell'orizzonte temporale di applicazione degli incentivi a due anni. Spiegare con chiarezza i contenuti di questo Piano aiuta a capire come può essere attuato efficacemente all'interno delle imprese.*

DI ALBERTO TADDEI E LUCA MOLITERNI (\*)

Correva il 13 novembre 2020 quando il contenuto della bozza della legge di bilancio 2021, comprendente anche il tanto atteso capitolo dedicato al Piano Transizione 4.0, vide finalmente la luce. Il continuo rincorrersi di dichiarazioni e smentite a cadenza pressoché regolare, più o meno ogni paio di mesi, aveva lasciato gli imprenditori nel timore che anche gli incentivi 2021 avrebbero avuto, come quelli del quattro anni precedenti, una data di scadenza piuttosto fragile per consentire loro

di fare pianificazioni a lungo termine. E invece no. La bozza è diventata legge, per la precisione la n.178 del 30 dicembre 2020, pubblicata il giorno dopo in Gazzetta Ufficiale.

I commi 1051-1063 dell'art. 1, l'unico di cui oramai si compongono le ultime leggi di bilancio, hanno riservato alcune sorprese, come l'ampliamento dell'orizzonte temporale di applicazione degli incentivi a due anni: un traguardo non certo ideale per fare pianificazioni sul lungo



periodo, ma pur sempre un passo avanti rispetto al “consumare tassativamente entro il 31 dicembre” riportato sulla data di scadenza delle precedenti misure. E ha inoltre introdotto una serie di altre novità, che cercheremo di seguito di riassumere e che riguardano un po’ a tutto tondo l’intero panorama degli investimenti: materiali e immateriali, sia che si tratti di beni semplici - cioè non interconnessi – o di beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle attività in ottica 4.0, ovvero rientranti nei celeberrimi allegati A e B alla legge 232 del 11/12/2016.

## INVESTIMENTI IN BENI 4.0, LE NOVITÀ IN BREVE

I punti salienti che caratterizzano la legge di bilancio 2021 in relazione agli investimenti di natura materiale e immateriale collegati al Piano Transizione 4.0 possono essere così riassunti:

1. Estensione della durata degli incentivi a due anni, con retroattività che parte dal 16 novembre 2020
2. Rialzo (almeno per il 2021) delle aliquote agevolative sotto forma di credito d’imposta sia per i beni strumentali semplici (cioè i beni ex super ammortamento) che per i software e i beni strumentali 4.0 (ex Iper ammortamento)
3. Periodo di compensazione del credito più breve, su tre anni anziché cinque anni
4. Platea dei beneficiari ampliata anche agli esercenti arti e professioni, in virtù del concetto di bene funzionale non solo alla produzione fisica ma, più in generale, alla creazione di valore
5. Ritorno alla perizia “asseverata”, dopo che nel 2020 si era parlato di perizia “semplice”
6. Precisazioni riguardanti gli interlocutori tecnici a cui il MISE può rivolgersi e diritto e dovere di esercitare le opportune attività di controllo.



ALBERTO TADDEI (STUDIO TADDEI) E LUCA MOLITERNI (ABC EUROPE)

### 1. Periodo temporale delle agevolazioni

A differenza delle passate leggi di bilancio, questa volta è stata prevista una stabilizzazione delle agevolazioni su un biennio, con retroattività dal 16 novembre 2020. Il comma 1051 dell’art. 1 della legge 178/2020 recita che il nuovo credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati “a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

### 2. Variazione delle aliquote del credito d’imposta

*EX IPER AMMORTAMENTO (ora credito d’imposta)*

*Investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A alla legge 232 del 11/12/2016)* dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021:

- Aliquota al 50% fino a 2,5 milioni di euro
  - Aliquota al 30% da 2,5 a 10 milioni di euro
  - Aliquota al 10% da 10 a 20 milioni di euro
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022:

- Aliquota al 40% fino a 2,5 milioni di euro
- Aliquota al 20% da 2,5 a 10 milioni di euro
- Aliquota al 10% da 10 a 20 milioni di euro

*Investimenti in beni immateriali 4.0 (Allegato B alla legge 232 del 11/12/2016)* dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022:

- Aliquota elevata al 20% fino a 1 milione di euro.

*EX SUPER AMMORTAMENTO (ora credito d’imposta)*

*Investimenti in beni materiali e immateriali semplici (non interconnessi)* dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021:

- Beni materiali: aliquota al 10% fino a 2 milioni di euro



- Software: aliquota al 10% fino a 1 milione di euro
- Aliquote elevate al 15% se gli investimenti riguardano la realizzazione di forme di lavoro agile.

dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022:

- Beni materiali: aliquota al 6% fino a 2 milioni di euro
- Software: aliquota al 6% fino a 1 milione di euro

### 3. Periodo di compensazione del credito

Per tutti gli investimenti, indipendentemente dalla loro tipologia, la compensazione avverrà non più su 5, bensì su 3 annualità a decorrere dall'anno stesso dell'avvenuta interconnessione (e non dall'anno successivo come era in precedenza). Inoltre, per gli investimenti "semplici" (non 4.0) la compensazione potrà avvenire in un'unica annualità, ma solo per le aziende che non superano i 5 milioni di euro di fatturato.

### 4. Platea dei beneficiari

L'applicazione delle agevolazioni è estesa anche ai soggetti che esercitano arti e professioni, ovvero a quei soggetti che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo, ancorché non esclusiva.

### 5. Obbligo di perizia

Per tutti i beni, materiali e immateriali, di tipo 4.0 è previsto l'obbligo della perizia asseverata se il costo rilevante ai fini agevolativi è superiore ai 300mila euro. Nel caso di investimenti (sia materiali che immateriali) inferiori ai 300mila euro può bastare una dichiarazione a firma del legale rappresentante. È interessante vedere come nel tempo la disciplina abbia passato in rassegna tutte le tipologie di perizie: originariamente si richiedeva una perizia giurata al di sopra dei 500mila euro, poi si è passati alla perizia semplice per i beni di valore superiore ai 300mila euro, infine ora si parla di perizia asseverata.

### 6. Controlli

Ai commi 1062 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 si fa esplicito riferimento agli oneri documentali, che sono rimasti invariati (obbligo di apposizione della corretta dicitura, pena la decadenza del beneficio, conservazione della documentazione ecc.). Si richiama la facoltà da parte dell'Agenzia delle Entrate e del MISE di collaborare in relazione a interpellanti e ad attività di natura tecnica, che potranno anche essere condotte avvalendosi di "soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche". Infine, al comma 1063 si richiama espressamente il ruolo del MEF nel monitorare le fruizioni dei crediti d'imposta ai fini di quanto



previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

### NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

*R&S, Innovazione Tecnologica, Digitale 4.0, Transizione Ecologica, Design & Ideazione estetica, Formazione 4.0*

Con la Legge di Bilancio 2021 sono state inoltre rinnovate e potenziate le misure a sostegno della R&S e dell'innovazione, le quali erano già state introdotte per l'anno fiscale 2020. La differenziazione tra R&S e innovazione, nonché l'introduzione di misure specifiche come per il design e l'ideazione estetica, offrono sicuramente nuove opportunità per le imprese, sebbene permangano alcuni dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione della misura. Per tali misura vale l'obbligo di utilizzo del credito in tre quote annuali.

Per le attività di R&S, il beneficio è pari al 12% delle spese ammissibili per l'anno 2020 nel limite di 3 milioni, mentre per il biennio 2021-2022 l'aliquota applicabile è del 20% nel limite di 4 milioni. Viene meno il rapporto rispetto alla media di riferimento del triennio 2012-2014.

È evidente, comunque, come la continua differenziazione delle aliquote, elemento questo già ampiamente riscontrato negli anni 2015-2019, crei non pochi problemi per quanto riguarda l'effettivo beneficio per le imprese. Infatti, una aliquota del 12% su base volumetrica sia penalizzante per le imprese di dimensioni minori, tenendo anche conto della ripartizione in tre quote annuali del credito. La maggiorazione per il biennio 2021-2022 è sicuramente un passo in avanti, sebbene siamo ancora lontani dal rafforzamento più volte annunciato dal MISE ne corso del 2020.



Proceduralmente, rimangono invariati gli obblighi di predisposizione di una relazione tecnica e della certificazione contabile. A partire dall'anno fiscale 2021 viene introdotto l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica, questo al fine di inquadrare e validare qualitativamente le attività effettuate.

#### *La distinzione tra R&S e Innovazione Tecnologica*

All'interno di tale contesto è necessario effettuare una distinzione quindi tra *attività di R&S* e *attività di Innovazione Tecnologica*: a queste ultime è dedicato infatti un credito di imposta specifico. A tale proposito, bisogna infatti essere in grado di distinguere se le attività implementate rappresentano una novità per il settore all'interno del quale opera l'azienda o solamente per l'azienda. Tale distinzione è fondamentale per inquadrare correttamente l'ambito oggettivo in cui ricadono le attività e la relativa aliquota applicabile

Nel caso dell'innovazione tecnologica, infatti, per l'anno 2020 si applicherà l'aliquota del 6% nel limite di 1,5 milioni di euro, mentre per il biennio 2021-2022 si applicherà il 10%, nel limite di 2 milioni di euro. È comunque anche qui evidente come tali aliquote siano penalizzanti per le aziende più piccole, che difficilmente vedranno come conveniente accedere ad una tale misura, tenendo conto anche degli obblighi documentali, speculari alla R&S, a cui ottemperare.

Nell'ambito dell'innovazione, è stata inoltre introdotta una maggioranza dell'aliquota, del 10% per il 2020, del 15% per il biennio 2021-2022, per quelle spese e attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica, è stato introdotto un credito di imposta specifico per le aziende operanti nei settori

## UN PIANO CHE GUARDA AL RECOVERY PLAN

Il piano Transizione 4.0 si prepara dunque a cambiare pelle. L'esigenza di rimodulare le spese a carico del Recovery Plan determinerà infatti una revisione dei crediti d'imposta: meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali (l'ex superammortamento), aiuti più generosi sui beni funzionali alla digitalizzazione delle imprese (l'ex iperammortamento).


In questo modo, il governo intende recepire le osservazioni della Commissione europea che chiede per il Recovery Plan interventi che siano veramente legati alla svolta digitale dell'industria e non siano meri sostegni al ricambio di vecchi macchinari, veicoli commerciali o arredi per ufficio, per fare alcuni esempi.

del tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica. Il credito di imposta è pari, per l'anno 2020, al 6% delle spese ammissibili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per il biennio 2021-2022 l'aliquota applicabile è del 10% nel limite di 2 milioni. L'introduzione di tale credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica ha di fatto escluso la possibilità, per molte aziende di tali settori, di poter beneficiare del credito di imposta per attività di R&S. Si rileva, infatti, come fino al 31/12/2019 le attività legate appunto all'ideazione di nuove collezioni o campionari nei settori della moda, design, calzaturiero, ecc., fossero inquadrare come di R&S. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2016, infatti, prendeva proprio ad esempio il settore moda e design per identificare e delimitare le attività ammissibili in tali settori. Non è chiara quindi la ratio sottostante a tale differenziazione, che penalizza un settore rilevante per l'industria italiana.

Un ulteriore strumento a supporto delle aziende è rappresentato dal credito di imposta per la *formazione 4.0*, per il quale si applicano le seguenti aliquote per gli anni 2020-2021-2022:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €, 300.000 per le piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €, 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €, 250.000 le grandi imprese

Tale credito supporta gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.





Sebbene introdotto già da due anni, tale credito di imposta è stato di fatto sottoutilizzato dalle imprese a causa della sua iniziale macchinosità d'accesso, successivamente ovviata eliminando il vincolo dell'accordo sindacale aziendale o territoriale. Si evidenzia inoltre la complementarità di tale misura con il credito di formazione per innovazione digitale 4.0 e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) 4.0, andando così a creare un sistema unico nel panorama degli incentivi per favorire uno sviluppo aziendale in linea con i nuovi paradigmi produttivi.

Al di là comunque delle criticità sottostanti ad ogni misura, è da sottolineare come siano numerose le opportunità per le aziende che effettuano investimenti nei diversi ambiti della Transizione 4.0, in quanto tali misura sono tra di loro cumulabili.

È comunque necessario valutare attentamente quali siano gli ambiti oggettivi di applicazione di ogni singola attività implementata dalle aziende rispetto ai crediti di imposta, al fine di accedere correttamente ad esse e mitigare i possibili rischi. Il supporto di professionisti esperti

della normativa e dei diversi aspetti tecnici diventa quindi fondamentale.

(\*) Lo **Studio Taddei** ([www.albertotaddei.it](http://www.albertotaddei.it)) offre servizi di consulenza di direzione e di affiancamento alle imprese per analisi di fattibilità, assessment degli investimenti e scouting tecnologico, nonché un'ampia serie di servizi di marketing per le aziende operanti in ambito B2B. Il titolare è iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza e vanta una consolidata esperienza per lo svolgimento delle pratiche tecniche di certificazione degli investimenti 4.0 con il rilascio di perizia giurata.



**ABC Europe** ([www.abceurope.eu](http://www.abceurope.eu)) è una società specializzata nella finanza per l'innovazione e supporta le imprese nell'accesso ai vari contributi e agevolazioni fiscali in essere, creando dei piani finanziari ad hoc atti a massimizzare i benefici per le aziende.



## SOLUZIONI EFFICACI PER L'EVAPORAZIONE E IL RECUPERO SOLVENTI

Huber Kältemaschinenbau presenta una trappola fredda per le attività di evaporazione in laboratorio, che consente un raffreddamento rapido e diretto a temperature fino a -50 °C e bassi costi di esercizio. Il suo design compatto occupa uno spazio minimo sul banco da laboratorio. Grazie al refrigerante naturale, la trappola fredda funziona in modo ecologico. È robusto e durevole grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua fabbricazione. L'evaporatore è realizzato in acciaio inossidabile e su richiesta può essere rivestito con PTFE, polimeri ceramici, ecc.

La trappola fredda CT50 può essere collegata a evaporatori rotanti o a qualsiasi altra applicazione che richieda basse temperature per il recupero dei solventi. Il suo utilizzo è facile grazie anche al moderno controller OLÉ. Sono presenti pratiche funzioni come il display OLED con menu di navigazione, oltre a connessioni USB e RS232 per il trasferimento dei dati.

Ultracompatto, maneggevole e versatile: il refrigeratore Piccolo utilizza invece la tecnologia termoelettrica Peltier: questa tecnologia consente un riscaldamento/raffreddamento accurato e rapido, completamente senza refrigerante, il che è un chiaro vantaggio per l'ambiente. Inoltre questo modello non necessita di alcuna manutenzione.



**LA TRAPPOLA FREDDA CT50 PER IL RECUPERO SOLVENTI IN LABORATORIO**



**IL REFRIGERATORE PICCOLO A TECNOLOGIA PELTIER, SENZA REFRIGERANTE**

Con temperature di lavoro da 4 a 70 °C e capacità di raffreddamento fino a 280 W a 20 °C, il modello Piccolo è versatile ed efficiente in attività di analisi, controllo qualità, laboratorio di ricerca e prove sui materiali. Grazie ai suoi particolari ventilatori, il refrigeratore Piccolo è estremamente silenzioso e occupa pochissimo spazio. Il dispositivo colpisce per le dimensioni ridotte, ma anche per il peso ridotto e il funzionamento intuitivo tramite il controller OLÉ. Dotato di display OLED, interfaccia USB e RS232, Piccolo è anche in grado di svolgere compiti impegnativi.

[www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)